

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

Dipartimento di Sanità Pubblica
Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro Reggio Centro
Distretto di Reggio Emilia

Il Direttore

Ottobre 2005

Pareri e chiarimenti in merito all'applicazione del D.Lgs.235/2003, in relazione a specifici quesiti pervenuti a questo servizio.

- 1. D. Nell'attesa dell'erogazione e frequenza dello specifico corso di formazione per il montaggio dei ponteggi, previsto dal D.Lgs 235/05, l'esperienza biennale e triennale degli addetti preposti, da chi e come deve essere attestata?**

R. L'attestazione biennale o triennale dei lavoratori o dei preposti inerente l'attività svolta di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi deve essere certificata da parte di datori di lavoro attuali e/o precedenti. Non sono da considerarsi accettabili le autocertificazioni da parte di lavoratori autonomi.

- 2. D. Da chi deve essere accertata la veridicità della dichiarazione (o autocertificazione) ricevuta in merito all'esperienza pregressa? Dalla Committenza (o da chi ne rappresenta le veci) oppure e nel particolare dal CSE?**

R. In ossequio ai disposti dell'art.3 comma 8 del D.Lgs 494/96, sicuramente il committente o il responsabile dei lavori hanno l'obbligo di *verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare...*, quindi anche dei lavoratori addetti al montaggio, trasformazione, smontaggio del ponteggio.

Il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori da parte sua, deve verificare l'idoneità e la compatibilità del *Piano di Montaggio Uso e Smontaggio* (PiMUS) con il PSC e il POS. Tra i contenuti fondamentali del PiMUS vi è comunque l'identificazione degli addetti al montaggio, trasformazione, smontaggio e la loro "certificazione di idoneità" ai compiti affidati. Si ricorda che è indispensabile la redazione del PiMUS prima dell'inizio dell'allestimento del ponteggio; copia di tale documento deve essere disponibile in cantiere e deve essere trattata dal CSE alla stregua di un POS.

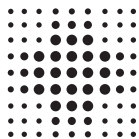
- 3. D. Nei due anni transitori e fino allo svolgimento dei corsi, possono essere addetti alle attività di montaggio dei ponteggi lavoratori che pur non avendo l'esperienza biennale, hanno comunque seguito un'attività di formazione specifica all'uso dei ponteggi della durata non inferiore a 4 ore?**

R. Si ritiene che corsi quali ad esempio quelli ex art. 22 D.Lgs. 626/94 non possano sostituire i due ed i tre anni di esperienza degli addetti e dei preposti. Pertanto la partecipazione a corsi che pur tra i contenuti didattici trattino la materia in oggetto, non può nemmeno provvisoriamente sostituire la futura formazione obbligatoria la cui entità e contenuti verranno definiti in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome e divulgati tramite apposito Decreto.

Quanto sopra specificato tiene conto anche degli attuali orientamenti in merito ai futuri corsi da organizzare appositamente, che risultano in termini di entità, contenuti e verifiche, totalmente diversi rispetto alla formazione proposta attualmente.

Servizio Prevenzione e Sicurezza
Ambienti di Lavoro
Via Amendola, 2 - 42100 Reggio Emilia
T. +39.0522.335.377 - Fax +39.0522.335.446
info.spsal@ausl.re.it

Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
Sede legale: Via Amendola, 2 - 42100 Reggio Emilia
T. +39.0522.335.111 - Fax +39.0522.335.205
www.ausl.re.it
C.F. e Partita IVA 01598570354



- 4. D. Nel caso (frequente), in cui il montaggio di un ponteggio viene realizzato da una squadra di lavoratori autonomi operanti assieme oppure sotto la direzione di un'impresa appaltatrice, è applicabile anche per loro il D.Lgs 235/2003?**

Anche i lavoratori autonomi devono frequentare il corso di formazione obbligatoria, dimostrare nel transitorio l'esperienza professionale e redigere il PIMUS?

R. Il PiMUS è il piano che riguarda il ponteggio e non i lavoratori e per ogni montaggio di un ponteggio in un cantiere è necessario redigere il PiMUS.

Indipendentemente da chi realizza il montaggio, smontaggio o trasformazione di un ponteggio deve essere presente il PiMUS e chi esegue questa attività attualmente deve dimostrare una esperienza pregressa rispettivamente di almeno 2 o 3 anni per poi frequentare il corso specifico.

I Lavoratori Autonomi devono quindi frequentare il corso e dimostrare l'esperienza acquisita come definita al punto 1. Si ricorda a tal proposito che l'integrazione legislativa inerente il montaggio e la formazione per i ponteggi, ha introdotto nuovi articoli (n°36 bis, ter, quater e quinquies) al titolo III° del D.Lgs.626/94.

Il D.Lgs. 494/96 all'art.11 definisce tra l'altro, l'obbligo per il Lavoratori Autonomi di uniformarsi a quanto disposto dal titolo III° del D.Lgs.626/94. In conclusione tutti i disposti introdotti a partire dal 19 luglio 2005 si applicano integralmente anche ai Lavoratori Autonomi.

- 5. D. Quali sono le caratteristiche di dimensioni minime del ponteggio sopra le quali si ritiene applicabile il D.Lgs 235/2003?**

R. Attualmente, in assenza di altre indicazioni o pronunciamenti, l'orientamento condiviso localmente è di richiedere l'applicazione del D.Lgs 235/2003, relativamente ai ponteggi, quando il piano di calpestio dei medesimi è posto ad una altezza maggiore di 2 metri dal suolo.

Si rimane disponibili per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

ing. Carlo Veronesi
Coordinatore Servizi Prevenzione Sicurezza
Ambienti di Lavoro
della Provincia di Reggio Emilia